

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito



Convenzione

INPS

CASSA EDILE ARTIGIANA VENETA

Anno 2012

CONVENZIONE INPS-ENTI BILATERALI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 19 MAGGIO 2009, N. 46441 - APPLICATIVO DELL'ART. 19, COMMA 3, LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2

L'anno 2012, il giorno 3 del mese di Febbraio in Venezia, presso la sede Regionale INPS, Dorsoduro 3500/d,

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS) nella persona del Direttore Regionale pro tempore Pone Antonio, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto delegato

e

la CASSA EDILE ARTIGIANA VENETA – CEAV (di seguito denominato ENTE BILATERALE) con sede legale in Venezia - Marghera, Via F.lli Bandiera 35, nella persona del signor VIRGINIO PIVA, presidente pro tempore, che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

- l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 disciplina *"il potenziamento e l'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga"*;
- l'articolo 19 del citato decreto-legge, comma 1, lettere a), b) e c), estende l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali ed agli apprendisti sospesi o licenziati *"subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni"*;
- l'articolo 19, comma 1-bis, prevede che *"nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente"*;
- l'articolo 19, comma 1-ter, prevede che *"in via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8"*;

- l'articolo 19, comma 4, prevede che *"l'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati"* e che l'INPS *"provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze"*;
- l'articolo 19, comma 7, prevede che il riconoscimento dei trattamenti è subordinato all'intervento integrativo degli Enti Bilaterali per una quota pari almeno al 20 per cento;
- l'articolo 19, comma 10, prevede che *"il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale"* e che *"in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati"*;
- l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (finanziaria per il 2011) prevede che *"in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali"*;
- l'articolo 19, comma 1-ter è stato prorogato al 31 marzo 2011 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, comma 1, del DPCM 25 marzo 2011;
- la direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 febbraio 2009, dispone la messa a disposizione da parte dell'INPS di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, alla Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, nonché a tutti i servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di sicurezza e trasferimento dei dati;

- in data 05 febbraio 2009 la Regione ha stipulato un accordo quadro con le Parti sociali per definire le misure anti-crisi e le linee guida delle politiche del lavoro regionali per fronteggiare la crisi occupazionale;
- in data 16 aprile 2009 è stato stipulato un accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione, finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere sui fondi nazionali per la concessione degli ammortizzatori in deroga e ad attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse FSE-POR per la realizzazione di politiche attive nei confronti degli interessati;
- in data 12 febbraio 2009 è stato sottoscritto l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali;
- in data 20 aprile 2011 è stato sottoscritto l'accordo tra Governo, regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali per l'anno 2011;
- il decreto interministeriale del 19 maggio 2009, n. 46441 ha previsto ai seguenti articoli:
 - 1, le risorse economiche per gli interventi di cui all'art. 19 del citato decreto-legge, lettere a), b) e c);
 - 7, che le aziende interessate comunichino telematicamente o tramite gli Enti Bilaterali la sospensione dell'attività lavorativa e le motivazioni nonché le eventuali riprese dell'attività lavorativa;
 - 8, che l'Ente Bilaterale comunichi mensilmente all'INPS i nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa e del relativo periodo di erogazione;
 - 9, che la convenzione per l'intervento integrativo degli Enti Bilaterali contenga i seguenti elementi:
 - a. modalità di segnalazione dei nominativi dei lavoratori che ricevono la quota integrativa a carico dell'Ente Bilaterale e della durata dell'intervento;
 - b. modalità di indicazione del progressivo utilizzo delle risorse impegnate rispetto all'ammontare delle risorse disponibili;
 - c. comunicazione trimestrale delle somme effettivamente corrisposte dall'Ente Bilaterale rispetto all'ammontare impegnato;
 - d. tempi e modalità di segnalazione a seguito dell'esaurimento delle risorse;
 - e. modalità di accesso alla banca dati di cui all'articolo 10 del presente decreto;
 - f. modalità e periodicità della rendicontazione;
 - 10, che l'INPS consenta il libero accesso ad una banca dati informatizzata aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito;
 - 12, comma 3, che l'INPS comunichi la decadenza dal trattamento all'interessato, previa segnalazione da parte dei servizi competenti;
 - 14, comma 1, che l'INPS renda disponibili agli Enti Bilaterali le informazioni relative alle misure di cui all'art.19;

- 14, comma 2, che l'INPS informi tempestivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze qualora la previsione di spesa legata alle indennità già autorizzate superi l'80 per cento dei limiti di cui all'art.1;
- 14, comma 3, che l'INPS sospenda l'autorizzazione di ogni altra prestazione qualora la previsione di spesa legata all'indennità superi il 95 per cento dei limiti di cui all'art.1;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione, che regola i rapporti tra INPS ed ENTE BILATERALE nonché le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi al sistema degli ammortizzatori sociali in deroga comprensivi della rendicontazione.
2. La presente convenzione regola inoltre l'accesso e l'interscambio dei dati relativi alla banca dati dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, ai fini del coordinamento delle politiche attive con gli strumenti di tutela del reddito.

Art. 2

Obblighi dell'ENTE BILATERALE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, del decreto interministeriale del 19 maggio 2009, n. 46441, le aziende e i datori di lavoro, comunicano in via telematica all'INPS, direttamente o per il tramite degli ENTI BILATERALI la sospensione dell'attività lavorativa, le relative motivazioni nonché l'elenco con i nominativi dei lavoratori interessati.
2. L'ENTE BILATERALE si obbliga a segnalare in via telematica ad INPS, per le aziende ed i datori di lavoro che se ne avvalgano, l'elenco con i nominativi dei lavoratori sospesi, distinti in base ai trattamenti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e ss.mm.ii., destinatari della quota integrativa a carico dell'Ente medesimo nonché la durata dell'intervento.
3. L'ENTE BILATERALE si obbliga ad erogare, ai sensi dell'art. 19 cit., comma 1, la quota integrativa nella misura almeno del 20 per cento della prestazione ivi prevista, fatti salvi i massimali in vigore per **l'anno 2012**, di cui all'art. 19, comma 1-ter, ai lavoratori compresi nell'elenco inviato ad INPS ai sensi del precedente comma 2 ed aventi diritto alla prestazione, a seguito dell'accertamento effettuato da INPS dei requisiti soggettivi.
4. L'ENTE BILATERALE, in relazione all'obbligo previsto dalla normativa vigente, si impegna a comunicare, in via previsionale, le risorse da destinarsi alla quota integrativa, prevista al precedente comma 3.

5. L'ENTE BILATERALE costituisce, contestualmente alla segnalazione di cui al comma 2 del presente articolo, la relativa provvista finanziaria a copertura della quota integrativa indicata al comma 3 del presente articolo.

Art. 3
Obblighi dell'INPS

1. L'INPS, in base all'elenco dei lavoratori inviato dalle aziende direttamente, accerta i requisiti soggettivi di accesso alla prestazione e restituisce all'ENTE BILATERALE l'elenco degli aventi diritto.
2. L'INPS eroga, su comunicazione dell' ENTE BILATERALE che ha preventivamente corrisposto al lavoratore la quota a proprio carico del 20% della prestazione (indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e/o ridotti), la restante quota spettante del 60%.
3. L'INPS indica il tracciato e il formato telematico di scambio dei dati, che sarà oggetto dei protocolli di cui all'art. 8 della presente convenzione.

Art. 4
Decadenza dal trattamento di sostegno al reddito

1. I servizi competenti, i responsabili delle attività formative, le agenzie per il lavoro comunicano, in via telematica, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali, perché hanno rifiutato un lavoro congruo oppure hanno rifiutato di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, hanno rifiutato di partecipare ad un percorso di qualificazione professionale ovvero non vi partecipino regolarmente senza adeguata giustificazione.
2. L'INPS a seguito di detta comunicazione dichiara la decadenza dei medesimi dal trattamento, dandone comunicazione agli interessati e all'ENTE BILATERALE.

Art. 5
Banca dati

1. L'INPS garantisce all'ENTE BILATERALE l'accesso alla banca dati dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, secondo i protocolli tecnici di cui all'art. 8 della presente convenzione.

Art. 6
Protocolli tecnici

1. Per l'attuazione della presente convenzione saranno stipulati o rinnovati appositi protocolli tecnici aventi specificamente ad oggetto i formati e i tracciati record necessari all'interscambio telematico dei dati e delle informazioni.
2. I protocolli tecnici saranno definiti in base alle esigenze di coordinamento e scambio di informazioni fra INPS e ENTE BILATERALE.

3. Tali protocolli dovranno essere stipulati o rinnovati entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione.

Art.7

Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003

1. L'INPS e l'ENTE BILATERALE si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 196/03 cit., i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

3. L'INPS e l'ENTE BILATERALE, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

4. L'INPS e l'ENTE BILATERALE assicurano altresì che i dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi ne' in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi della legge e che, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 8

Durata della convenzione

1. La presente convenzione si applica nell'anno 2012.

Per l'INPS

Il Direttore Regionale

Per CEAV

Il Legale Rappresentante